AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA
centro servizi socio sanitari

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0114-01

CITTA' DI CAORLE

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti, n. 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 –219411 - Fax 0421 –210359

Determinazione nr. 18 Caorle 20.01.2022

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto servizio di brokeraggio assicurativo.

IL DIRETTORE

Premesso che il servizio di brokeraggio assicurativo affidato alla Aon Spa di Milano, c.f. 10203070155 è scaduto;

Visto che la normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività di broker è contenuta nel D.Lgs. n. 209/2005 e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private";

Considerato che il servizio di brokeraggio consiste nel "presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione" Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002., nella resa di pareri e consulenza in materia giuridica sulla responsabilità e in materia di diritto delle assicurazioni;

Ritenuto fondamentale dotare l'ente di Polizze assicurative e considerato che il mercato assicurativo è un mercato particolare e per operare all'interno dello stesso sono necessarie figure in possesso di specifica preparazione e qualificazione;

Preso atto che nel contesto sopra descritto riveste quindi particolare importanza la possibilità di avvalersi dell'attività di un broker assicurativo qualificato, in grado di cogliere in tempo reale i cambiamenti degli equilibri del mercato e individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative dell'Ente, con riguardo anche all'ottimizzazione dei costi assicurativi che hanno assunto sempre maggior importanza nel bilancio dell'Ente;

Considerato che all'interno dell'Ente non sono presenti le specifiche professionalità richieste per questo servizio ed in possesso dei requisiti specifici richiesti;

Rilevato quindi necessario per l'ente avvalersi del servizio di Broker assicurativo qualificato, in possesso dei prescritti requisiti di legge, con cui poter assicurare una gestione efficiente ed efficacie dei vari rischi, rimanendo in ogni caso a carico dell'Ente la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale in merito alle proposte e le coperture assicurative da adottare;

Precisato che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi nel periodo di durata dello stesso;

Atteso che ai soli fini della corretta applicazione della procedure selettiva, il valore posto a base d'asta per il servizio triennale è quantificato in euro 3.650,00 annuo calcolato applicando sul totale dei premi di polizza imponibili annui le percentuali di commissione poste a base d'asta del servizio di broker attualmente in essere;

Considerato che non ci sono le tempistiche per svolgere una procedura negoziata e che Aon Spa ha dimostrato professionalità e puntualità nello svolgere il servizio di brokeraggio;

Considerato l'esiguo valore posto a base d'asta, solamente ai fini della corretta applicazione delle procedure selettive, corrisponde a euro 3.650,00;

Si ritiene opportuno procedere con un affidamento semestrale a favore della Aon Spa in modo tale da dare continuità al servizio di brokeraggio e nel contempo indire una procedura selettiva;

Vista la delibera del C.D.A. del 01.02.2021 n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021, bilancio pluriennale 2021-2023 ed il piano programmatico 2021-2023;

Visto:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;

Visto l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 50/16, dove si evince che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori inferiore a euro 150.0000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020 le quali prevedono l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la L. 136/2010 ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia i normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per gli acquisti approvato con delibera del C.d.A. n. 13 del 27.07.2020;

Dato atto altresì che l'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/16 stabilisce:
- Che, per gli appalti di valore inferiore a euro 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- Che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'oggetto dell'affidamento è l'attività di brokeraggio assicurativo dell'Ente e che Il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta fuori Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA
centro servizi socio sanitari

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0114-01

CITTA' DI CAORLE

Vista la sussistenza, in campo all'affidatario del servizio della regolarità contributiva previdenziale di cui all'art. 80, c. 4 del D.lgs. 50/2016, verificata mediante rilascio del DURC in corso di validità alla data della presente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare alla Aon Spa di Milano, c.f. 10203070155 l'attività di brokeraggio assicurativo dell'Ente per il primo semestre 2022, codice CIG ZC534E09B3;
2) di dare atto che dall'aggiudicazione del presente servizio, non deriverà alcun costo a carico dell'Ente, in quanto da prassi consolida di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi;
3) di provvedere alla stipula del contratto di servizio sopra indicato con corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/16, sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Giacopello